



Regione Umbria

Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria scarl - Segreteria
protocollo
segreteria.protocollo@parco3apec.org

AFOR - Agenzia Forestale Regionale
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

ADISU - Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria -
Personale
adisu-personale@pec.it

ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
dell'Umbria
direzionegenerale@arpa.umbria.it

Arpal - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
arpal@postacert.umbria.it

ATER Umbria - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della
Regione Umbria
ater.umbria@legalmail.it

Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale
umbraflor@pec.it

CEDRAV - Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in
Valnerina e nella dorsale appenninica umbra
cedrav@pec.it

Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
suapvillaumbra@pec.it

EAUT Ente Acque Umbre Toscane
acqueumbretoscane@pec.it

Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz
fondazioneumbriajazz@pec.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria

tsu@pec.teatrostabile.umbria.it

Gepafin spa

gepafinspa@legalmail.it

Sviluppumbria spa

sviluppumbria@legalmail.it

Umbria Digitale S.c. A R.l. - Perugia

umbriadigitale@pec.it

Umbria Tpl e Mobilità spa

umbriamobilita@pec.it

ASL 1 - Città di Castello

Via Engels

- Città di Castello PG

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

Agenzia Umbria Ricerche

aur@pec.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

Ufficio Stampa della Giunta Regionale

f.arcuti@regione.umbria.it

Pistolesi Massimo



Regione Umbria

Giunta Regionale

mpistolesi@regione.umbria.it

PuntoZero scarl

puntozeroscarl@pec.it

Centro Per Le Pari Opportunita'

centropariopportunita@pec.regione.umbria.it

Assessore alla programmazione europea, al bilancio e alle risorse umane e patrimoniali. Turismo, Istruzione e Diritto allo studio, Cultura

Assessore alla salute e alle politiche sociali

Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti, alle opere pubbliche e alle politiche della casa. Protezione civile

Assessore alle politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale dell'Umbria

Gabinetto del Presidente. Supporto alle funzioni di direzione politica. Predisposizione e verifica di attuazione del programma di legislatura.

Presidente della Giunta regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

Direzione regionale Salute e Welfare

Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Oggetto: Disciplina della comunicazione istituzionale in campagna elettorale.

Come noto, domenica 12 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno, si svolgeranno le consultazioni delle elezioni amministrative in vari comuni della regione Umbria.

Con la convocazione dei comizi elettorali (decreto prefettizio n.35260 del 4 aprile 2022) diviene dunque operativo il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Al fine di uniformare il comportamento delle strutture dell'Amministrazione al rigoroso rispetto della legge nel periodo che precede la consultazione elettorale, si ritiene opportuno ricordare le disposizioni che regolano la disciplina della comunicazione istituzionale e fornire alcune valutazioni ed indicazioni di lavoro.

1. Il quadro normativo

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" modificata dalla legge 6 novembre n.313 ("disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive").

In particolare l'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28 recita testualmente: "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Il significato essenziale delle disposizioni legislative sopra ricordate consiste nell'impedire che le risorse, i mezzi e gli strumenti della Pubblica Amministrazione vengano utilizzati per condizionare l'orientamento del corpo elettorale.

Per la delimitazione concreta dell'ambito oggettivo della disciplina, si ricorda che la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) fornisce una definizione di comunicazione istituzionale (comma 4 dell'art. 1) individuandone le finalità (comma 5); si ritiene, quindi, che

GIUNTA REGIONALE

Direzione Risorse, Programmazione,
Cultura e Turismo.

Direttore

Dott. Luigi Rossetti

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5710

FAX:

Indirizzo email:

sviluppoeconomico@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

l'ambito di applicazione del divieto del citato art. 9 della legge 28/2000 riguarda tutte le attività di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, che sono consentite solo quando siano effettuate in forma impersonale e risultino indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), inoltre, in relazione all'attività di informazione svolte dalle amministrazioni pubbliche attraverso lo strumento delle agenzie di stampa, ha avuto modo di precisare che la legge 150/2000, pur elencando separatamente le attività di informazione da quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri di indispensabilità e impersonalità dei contenuti previsti dal medesimo articolo 9 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale, risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ambito di applicazione dell'attuale disciplina

L'attuale disciplina si applica durante le campagne per l'elezione del Parlamento Europeo, per le elezioni politiche, regionali ed amministrative e per ogni referendum.

Essa riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e in tale accezione si devono comprendere, oltre la regione, gli enti e le agenzie regionali, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

Il divieto riguarda tutte le attività di comunicazione che sono consentite solo quando siano effettuate **in forma impersonale e risultino indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente.**

3. Valutazioni e indicazioni di lavoro

Nel quadro normativo sopra delineato appare dunque del tutto lecita l'attività di informazione che, nel periodo temporale di applicazione del divieto, si svolge utilizzando lo strumento dei comunicati stampa, delle newsletter, dei siti web istituzionali e dei profili social, ecc. relativi ai provvedimenti adottati dal Presidente, della Giunta Regionale o dagli organi di enti ed agenzie regionali, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere-universitario.

E' necessario che tale attività di comunicazione sia svolta in forma impersonale, evitando cioè di inserire nei comunicati stampa valutazioni e commenti dei singoli amministratori. Tale raccomandazione vale anche in caso di comunicazioni/comunicati dei singoli assessori che, nel periodo di vigenza del divieto, dovranno essere redatte in forma impersonale e presentate come strumenti di informazione dell'attività dell'assessorato piuttosto che del singolo assessore. Si sottolinea l'importanza di tali raccomandazioni, anche alla luce dell'interpretazione letterale della



Regione Umbria

Giunta Regionale

norma relativa alla forma impersonale della comunicazione istituzionale data dai Co.Re.Com. in occasione delle elezioni amministrative, su impulso di AgCom.

Per quanto riguarda l'uso dello strumento della conferenza stampa si raccomanda di limitarlo alle sole situazioni nelle quali esso risulti "indispensabile" per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'Ente e cioè a casi eccezionali, nei quali la straordinarietà della situazione non consenta di svolgere l'attività di comunicazione in forma impersonale e utilizzando lo strumento del comunicato stampa.

Come si può ricavare da quanto già detto, si ricorda che l'indispensabilità va valutata in relazione all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative, e consente, in generale, solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non indifferibili (i cui effetti, quindi, sarebbero compromessi da uno spostamento temporale).

Appare parimenti evidente l'impossibilità di realizzare, nel periodo temporale di applicazione del divieto, attività di comunicazione che assumano la forma di campagne pubblicitarie la cui fonte emittente sia la Regione, gli enti e le agenzie regionali, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

Anche in questo caso, tale divieto risulta derogabile solo di fronte a situazioni straordinarie, per fronteggiare le quali può essere "indispensabile" svolgere attività di comunicazione utilizzando lo strumento della pubblicità istituzionale.

Per quanto riguarda infine, l'organizzazione, da parte della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di altre iniziative a rilevanza esterna, con evidenti contenuti comunicazionali (convegni, conferenze, seminari ecc.), è opportuno notare che l'indispensabilità di tale attività è difficilmente determinabile in astratto.

Appare perciò ragionevole, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi e proseguendo lungo una linea di comportamento adottata anche in occasione di precedenti consultazioni elettorali, valutare l'opportunità di rinviare la realizzazione di tali iniziative a conclusione delle operazioni di voto.

Quando ciò non sia considerato praticabile per ragioni di carattere organizzativo (date già fissate, con impegni e obbligazioni già assunte nei confronti di soggetti terzi etc...), per la realizzazione di iniziative a rilevanza esterna e con evidenti contenuti comunicazionali durante il periodo di divieto, si avrà cura di evitare tematiche direttamente attinenti con la campagna elettorale e non dovrà essere svolta alcuna attività promozionale dell'evento; la relativa comunicazione dovrà



Regione Umbria

Giunta Regionale

comunque essere svolta in forma impersonale.

4. La partecipazione alla campagna elettorale da parte di soggetti che ricoprono cariche istituzionali

Per quanto concerne la liceità della partecipazione alla campagna elettorale degli amministratori della regione, è opportuno notare che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, per cui il divieto è espressamente riferito alle pubbliche amministrazioni e non ai pubblici amministratori.

I pubblici amministratori quindi, in virtù del diritto costituzionalmente garantito per tutti i cittadini alla libera manifestazione del proprio pensiero, possono prendere parte a comizi, tavole rotonde, dibattiti, trasmissioni televisive, ecc., al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali - anche manifestando la propria qualifica (ad esempio attraverso l'indicazione delle cariche in inviti, manifesti, locandine) - e sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Luigi Rossetti